

# Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT

*Proposta del gruppo di lavoro costituito da AICCRE, Regione Puglia –  
Assessorato al Mediterraneo, Servizio Mediterraneo, Area Vasta  
Metropoli Terra di Bari, UPI*

## Sommario

Inquadramento .....	2
Obiettivi e funzioni del GECT.....	2
Il GECT e le Euroregioni .....	4
Procedura di costituzione di un GECT che abbia sede in Italia (art. 47 L. 88/2009) .....	4
Tipologie di GECT realizzati/in fase di realizzazione .....	5
Proposte del gruppo di lavoro.....	6
Costituzione di un GECT tematico per la ricerca, il mainstreaming, l’attuazione e la diffusione di politiche e di pratiche sperimentali e innovative di gestione della risorsa idrica.....	7
Costituzione di un GECT della Euroregione Adriatica .....	8
Costituzione di un GECT tematico Euro province Unite del Corridoio VIII tra UPI e Repubblica di Bulgaria.....	10
Fonti .....	10
Allegati.....	13

## Inquadramento

Il GECT è uno strumento giuridico comunitario applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea dal 1 ° agosto 2007; è uno strumento facoltativo che offre la possibilità di rafforzare gli aspetti di gestione delle attività di cooperazione territoriale tra diversi territori europei. È, infatti, principalmente destinato alla gestione di programmi e progetti comunitari (anche per la realizzazione degli istituti previsti dagli articoli 59 e 60 del regolamento CE n. 1083/2006 – Autorità di Gestione, di Certificazione, di Audit per l'attuazione di Programmi Operativi).

Secondo il regolamento CE 1082/2006, sono possibili quattro modelli di GECT:

- GECT finalizzati ad attuare *programmi* di cooperazione territoriale, per esempio GECT realizzati per svolgere attività di AdG o Segretariato Tecnico Congiunto;
- GECT per l'attuazione di *progetti* cofinanziati nel settore della cooperazione territoriale nell'ambito dei Fondi strutturali (FESR, FSE, Fondo di coesione);
- GECT finalizzati allo svolgimento di *altre azioni* di cooperazione territoriale *finanziate* dall'UE;
- GECT al fine di attuare *progetti* di cooperazione territoriale *al di fuori dei finanziamenti comunitari*

Il regolamento 1082 fa sì che il GECT goda di personalità giuridica in tutti gli Stati membri, al pari delle altre istituzioni; pertanto è possibile che esso assuma personale, acquisti o alieni beni mobili e immobili, ecc.

Ai sensi del Regolamento, esso deve essere composto da membri di almeno due Stati Europei, appartenenti alle seguenti categorie: enti locali e regionali, altri enti pubblici o equivalenti pubblici (cfr. Direttiva CE 18/2004, art. 1(9)), associazioni di enti pubblici e, infine, Stati membri (a livello nazionale).

La Legge 88/2009, che attua le disposizioni del Regolamento 1082/06 e al Capo III regolamenta l'istituto dei GECT aventi sede in Italia, specifica che possono essere membri di un GECT i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (quindi anche le Unioni di Comuni).

## Obiettivi e funzioni del GECT

La costituzione di un GECT è un mezzo per raggiungere obiettivi legati alla cooperazione territoriale; potremmo annoverare, ad esempio, sviluppi strategici a lungo termine di un'area territoriale, gestione di servizi pubblici, di un Programma, ecc.

La Legge 88/2009 stabilisce che, oltre agli obiettivi citati in precedenza e derivanti dal Regolamento CE 1082/2006, il GECT può gestire progetti finanziati dal FAS purché “in attuazione del quadro strategico nazionale 2007-2013” e per operazioni coerenti con le priorità elencate dall'articolo 6 del regolamento CE n. 1080/2006 (sono le priorità dell'obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea”), che “contribuiscano, mediante interventi congiunti con altre regioni europee, a raggiungere più efficacemente gli obiettivi stabiliti”. Inoltre, al GECT “può essere affidata la realizzazione anche di altre azioni specifiche di cooperazione territoriale, purché

coerenti con il fine di rafforzare la coesione economica e sociale, nonché nel rispetto degli impegni internazionali dello Stato”.

In particolare, il GECT non ha il diritto di esercitare i compiti relativi all’ “esercizio dei poteri conferiti dal diritto pubblico o doveri volti a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre autorità pubbliche, come i poteri di polizia e di regolamentazione, la giustizia e la politica estera”. A titolo di esempio, è concepibile che un GECT sia istituito al fine di gestire una determinata azione o progetto (GECT “uni-funzionali”), o come una piattaforma di cooperazione con missioni diverse (GECT “multi-funzionale”).

In linea di principio, un GECT non dovrebbe realizzare attività con fini di lucro (in particolare la normativa italiana prevede che i GECT “aventi sede legale nel territorio nazionale, perseguono l’obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale e comunque senza fini di lucro” – art. 46, comma1). Va precisato che per raggiungere tali obiettivi, non sempre è necessaria l’istituzione di un organismo specifico congiunto tra Stati membri: in alcuni casi, può essere sufficiente o più appropriato un accordo di partenariato o una semplice convenzione.

Ai sensi della Legge 88/2009, gli organi, le modalità di funzionamento, le rispettive competenze e il numero di rappresentanti dei membri del GECT sono stabiliti nello **statuto**, mentre le finalità specifiche e i compiti sono definiti dai membri del GECT nella **convenzione** istitutiva.

Ai sensi del Regolamento 1082/06 art. 8, la convenzione deve essere ratificata dall’unanimità dei membri e deve indicare: la denominazione e la sede sociale; l’estensione del territorio in cui il GECT può eseguire i suoi compiti; l’obiettivo specifico e i compiti specifici del GECT, la sua durata e le condizioni del suo scioglimento; l’elenco dei membri; il diritto applicabile all’interpretazione e all’applicazione della convenzione, che è il diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale; gli opportuni accordi di riconoscimento reciproco, anche per il controllo finanziario e le procedure di modifica della convenzione.

Lo statuto del GECT è adottato anch’esso all’unanimità e contiene tutte le disposizioni della convenzione, oltre alle modalità di funzionamento, al numero di rappresentanti, alle procedure decisionali, alla lingua o alle lingue di lavoro, agli accordi relativi al personale, alle procedure di assunzione e ai contratti, ai contributi finanziari dei membri, alle loro responsabilità, alle autorità responsabile della designazione di un organismo indipendente di audit esterno, alle procedure di modifica dello statuto.

Si ritiene che l’interesse per la costituzione di un GECT da parte della Regione Puglia, del Comune di Bari e di altre istituzioni pugliesi non sia soltanto riconducibile alla possibilità di candidarsi ad essere Autorità di Gestione di un PO di Cooperazione Territoriale nella prossima programmazione, ma anche, nel breve periodo, alla possibilità di attuare come **beneficiario unico** progetti di cooperazione territoriale. Ciò significa che, in caso di progetti di cooperazione, avendo il GECT già al suo interno la presenza di partner di vari Stati Europei, potrebbe essere eleggibile come unico beneficiario per l’attuazione di una particolare operazione nell’ambito dell’obiettivo 3 della Programmazione 2007-2013.

Va evidenziato che, sebbene i programmi di cooperazione non finanzino le spese ordinarie di funzionamento del GECT, in alcuni casi potrebbero finanziare spese per attività finalizzate alla costituzione di un GECT (ad esempio uno studio di fattibilità).

## Il GECT e le Euroregioni

È possibile fare alcune considerazioni sul valore aggiunto del GECT rispetto alle Euroregioni.

Innanzitutto, si è concordi nel ritenere che la personalità giuridica sia la caratteristica principale del GECT: da qui la differenza rispetto a quelle Euroregioni che, al contrario, non ne sono provviste (associazioni senza scopo di lucro, comunità di lavoro). Dato che un regolamento comunitario è direttamente applicabile, il GECT consente di superare i limiti derivanti dalla mancata ratifica dei protocolli aggiuntivi alla Convenzione di Madrid e di rendere più omogenea la cooperazione territoriale in tutti i paesi membri UE. E questo è particolarmente rilevante per il caso italiano.

In secondo luogo, rispetto alle Euroregioni, il GECT si presenta come uno strumento definito in maniera più chiara ed univoca, le cui caratteristiche sono enunciate in un Regolamento comunitario. Al contrario, le Euroregioni non si possono definire in maniera univoca e possono assumere diverse forme giuridiche ed operative.

Un terzo valore aggiunto di un GECT rispetto ad una Euroregione può essere costituito dalla (potenziale) maggiore accessibilità a finanziamenti UE.

Viceversa, il valore aggiunto delle Euroregioni rispetto al GECT sta nella loro maggiore flessibilità nell'includere anche paesi esterni all'Unione Europea. Il GECT, infatti, è uno strumento pensato essenzialmente per la cooperazione tra paesi UE, in cui i paesi terzi, pur non del tutto esclusi, hanno comunque un ruolo di secondo piano. Per tale motivo, le Euroregioni paiono uno strumento più adeguato per favorire la cooperazione nelle aree di confine esterno europee, come ad esempio quella adriatica o quella orientale. In questo senso, dunque, le due tipologie di strumenti possono essere viste come complementari.

## Procedura di costituzione di un GECT che abbia sede in Italia (art. 47 L. 88/2009)


I membri potenziali di un GECT presentano alla **Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale** una richiesta, anche congiunta, di autorizzazione a partecipare alla costituzione di un GECT, corredata di copia della convenzione e dello statuto proposti. Su tale richiesta, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale provvede nel **termine di novanta giorni** dalla ricezione, previa acquisizione dei pareri conformi [...].

2. Entro il **termine massimo di sei mesi dalla comunicazione dell'autorizzazione, decorso il quale essa diventa inefficace**, ciascuno dei membri del GECT, o il relativo organo di gestione, se già operante, chiede **l'iscrizione del GECT nel Registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale**, allegando all'istanza copia autentica della convenzione e dello statuto. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale, verificata nei trenta giorni successivi la tempestività della domanda di iscrizione, nonché la conformità della convenzione e dello statuto approvati rispetto a quelli proposti, iscrive il GECT nel Registro e dispone che lo statuto e la convenzione siano pubblicati, a cura e spese del GECT,

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dell'avvenuta iscrizione è data comunicazione alle amministrazioni che hanno partecipato al procedimento.

3. Le modifiche alla convenzione e allo statuto del GECT sono altresì iscritte nel Registro [...]

Di seguito riportiamo uno schema tratto da uno studio del CoR e relativo alla struttura del GECT e alla sua formazione.



## Tipologie di GECT realizzati/in fase di realizzazione

Probabilmente per una difficoltà legata alla novità dello strumento, oltre che per l'inerzia degli Stati Membri nel recepire all'interno del proprio ordinamento legislativo l'innovazione introdotta dal Regolamento 1082/2006, ad oggi non si sono avute molte esperienze di GECT.

La tabella seguente è un quadro sinottico dello stato dell'arte e delle tematiche da essi affrontate in alcuni casi presi in considerazione in uno studio realizzato dal Programma Interact.

Tabella 1: Casi studio di GECT realizzati in Europa (Fonte: Interact)

No	Titolo (o titolo provvisorio)	Paesi	Caratterizzazione
1	EGTC Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai	FR, BE	Primo GECT implementato in Europa, con forte spinta e coinvolgimento politico

2	EGTC UTTS Ung-Tisza-Túr-Sajó (Hernád-Bódva-Szinva)	HU, RO, SK, (UA)	È realizzato in nuovi Stati membri, con la previsione di allargare la partecipazione a stati non membri (Ucraina)
3	EDON Eurodistrict Oderland Nadodrze	DE, PL	Ampio partenariato
4	Hospital de Cerdanya	ES, FR	Costituito per la fornitura di servizi a una struttura ospedaliera
5	EGTC Greater Region	LU, DE, FR, BE	Destinato in futuro ad acquisire la gestione dell'Interreg IV A
6	EGTC Eurorégion Alps Mediterranean	IT, FR	Previsto come strumento per meglio veicolare le politiche regionali nazionali e europee.
7	EGTC Galicia -Norte de Portugal (GNP)	ES, PT	Forte cooperazione tra le due regioni con un forte senso di identità comune (anche in termini di autonomia istituzionale e giurisdizionale)
8	Alpe Adria Pannonia (titolo provvisorio)	AT, IT, SI, HU, (HR)	GECT che prevede la partecipazione di stati non membri

In Italia, le poche esperienze finora sono in fase di realizzazione e riguardano aree transfrontaliere.

## Proposte del gruppo di lavoro

Il gruppo di lavoro costituito dall'**AICCRE, Regione Puglia – Assessorato al Mediterraneo, Servizio Mediterraneo, Area Vasta Metropoli Terra di Bari, UPI**, ha immaginato tre possibili percorsi di potenziale interesse strategico per il territorio pugliese. Tali temi sono da intendersi come proposte operative e concrete, anche se non esclusive, per la costituzione di un GECT su iniziativa della Regione Puglia.

Per quanto riguarda il partenariato da coinvolgere, esso dipenderà ovviamente dal tipo di GECT che si vorrà costituire, ma per motivi di prossimità geografica, di comunità di interessi e di consolidati rapporti di cooperazione, si sottolinea l'opportunità di rafforzare il rapporto di cooperazione con il territorio e le istituzioni greche, coinvolgendo in questa iniziativa almeno un partner greco. In particolare, si ricorda che le regioni Epiro e delle isole Ionie, con la Puglia, sono le uniche che partecipano a tutte le iniziative di cooperazione dell'area mediterranea. Questa potrebbe essere una scelta strategica nella prospettiva della prossima programmazione comunitaria, per potersi candidare ad ospitare l'Autorità di Gestione di un prossimo programma di cooperazione territoriale.

Vanno altresì considerate le importanti relazioni istituzionali esistenti tra UPI e Bulgaria, Paese che da tempo ormai è perfettamente adempiente nel recepimento della normativa al GECT

Le proposte operative che emergono dal tavolo di lavoro sono le seguenti:

- Costituzione di un GECT tematico per la ricerca, il mainstreaming, l'attuazione e la diffusione di politiche e di pratiche sperimentali e innovative di gestione della risorsa idrica;
- Costituzione di un GECT della Euroregione Adriatica;
- Costituzione di un GECT nell'ambito del Corridoio VIII tra UPI e Repubblica di Bulgaria

## **Costituzione di un GECT tematico per la ricerca, il mainstreaming, l'attuazione e la diffusione di politiche e di pratiche sperimentali e innovative di gestione della risorsa idrica**

Questo GECT si propone di costituire una piattaforma stabile per la ricerca, il mainstreaming, l'attuazione e la diffusione di politiche e di pratiche sperimentali e innovative di gestione della risorsa idrica. L'area geografica di interesse per la cooperazione di progetto è il bacino del Mediterraneo, costituito da Paesi la cui stabilità e prosperità dipende in larga misura dalla capacità dei propri modelli di sviluppo di coniugare crescita economica e preoccupazioni ambientali e sociali. Il Mediterraneo è, infatti, una delle regioni del mondo in cui l'ambiente e le attività saranno più colpite dal riscaldamento globale, prevalentemente nelle aree al confine con le zone desertiche, nelle aree costiere e in quelle a forte crescita demografica, laddove la pressione sulle risorse idriche ha già raggiunto livelli allarmanti e superato le condizioni di sicurezza.

In questo contesto, la regione Puglia condivide con le altre regioni mediterranee le principali criticità derivanti dalla presenza di scarse risorse idriche, soprattutto di superficie, ritmi di sfruttamento che superano la capacità di ricarica delle risorse, impatto crescente dei cambiamenti climatici, forti perdite nella distribuzione dell'acqua, incapacità di recupero dei costi totali dei servizi idrici, enormi sprechi. Essa possiede però anche un know-how tecnico e gestionale di assoluto rilievo, dal momento che possiede uno degli acquedotti più grandi d'Europa con i suoi 20.000 km di rete.

Soluzioni sostenibili per la gestione delle risorse idriche passano per la capacità di coniugare istanze tecniche con questioni sociali e ambientali, dando vita a forme di governance che garantiscano equità di accesso, sostenibilità degli usi, efficacia di gestione. La stessa Unione Europea con la Direttiva Quadro sulle Acque (Dir CE/2000/60) richiede ai Paesi Membri di adottare strumenti finanziari adeguati a garantire il recupero dei costi dei servizi idrici forniti e di considerare adeguatamente i costi ambientali tra quelli da recuperare. Dal canto suo, il governo nazionale italiano, nel definire le regole per la fornitura dei servizi locali (D.L. n. 135 del 25 settembre 2009 convertito con modificazioni dalla legge n. 166 del 20/11/2009), ha dato il via libera alla privatizzazione della gestione idrica e ha sancito la fine delle società per azioni a capitale pubblico. Se lo scenario nazionale spinge verso la privatizzazione, la regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese (n.1959 del 20/10/2009) ha, invece, approvato i principi orientati al concetto dell'acqua quale **bene comune dell'umanità** e ha successivamente emanato un disegno di legge (DDL n. 7/2010 del 4/2/2010) con cui apporta modifiche sostanziali al governo e alla gestione del servizio idrico integrato mediante la trasformazione dell'AQP in una azienda pubblica regionale, ossia un ente di diritto pubblico sottratto alle regole della concorrenza di mercato.

Come coniugare il principio dell'acqua come bene comune e la volontà di garantirne l'accesso anche alle famiglie non abbienti con la necessità di garantire il recupero dei costi e di farlo in un'ottica di sostenibilità, preoccupandosi anche dei costi sociali e ambientali, spesso nascosti, dell'uso della risorsa, è un punto critico su cui sarebbe opportuno istituire un'azione di coordinamento a livello euro-mediterraneo. In questo contesto, la netta posizione assunta dalla regione Puglia, unitamente all'esperienza nella gestione della risorsa idrica maturata a livello di attori istituzionali e di ricerca, può permettere alla Puglia di ambire al **coordinamento di una struttura transnazionale di ricerca e di attuazione di pratiche sperimentali per la gestione della risorsa idrica**. Tale struttura dovrebbe poter sviluppare e condividere iniziative e politiche territoriali relative alla gestione dell'equilibrio idrogeologico, alla gestione delle risorse idriche, alla promozione di interventi contro i cambiamenti climatici e la desertificazione, alla garanzia del diritto di accesso all'acqua da parte di tutte le popolazioni e di tutti i ceti sociali del bacino del Mediterraneo.

In un contesto di crescente bisogno di investimenti nel settore idrico, inoltre, si rendono necessarie soluzioni tecniche e finanziarie che possano garantire il mantenimento e il miglioramento degli attuali standard di accesso, nel rispetto delle esigenze di sostenibilità e di riduzione del rischio desertificazione in aree dalle caratteristiche geografiche, ambientali e socioeconomiche simili a quella pugliese. Si rende necessario, quindi, a livello transnazionale, il coordinamento di iniziative per il **miglioramento dei sistemi di governo della risorsa idrica**, sia per quello che riguarda i livelli gestionali del ciclo dell'acqua (diritto di accesso, governo, tutela, assetto del territorio), che infrastrutturali, che economico finanziari. Tale obiettivo è in linea con il quadro delle priorità per la regione mediterranea definite nel corso del World Water Forum di Istanbul (2009), ossia: governance dell'acqua, gestione della domanda idrica e risorse non convenzionali, strumenti finanziari per la gestione idrica, gestione delle risorse idriche nel contesto dei cambiamenti climatici.

La cooperazione istituzionale di un GECT progettato e realizzato con questi obiettivi dovrebbe guardare innanzitutto alle regioni costiere dell'Europa mediterranea, con una prospettiva di sviluppo di rapporti di policy, di ricerca e scambio di buone prassi con gli altri Paesi del Mediterraneo. In tale modo, come regione promotrice e per il know-how detenuto, la Puglia potrebbe assumere un ruolo di leadership a livello internazionale in uno dei temi più importanti e strategici per il futuro del nostro pianeta.

## Costituzione di un GECT della Euroregione Adriatica

Il GECT è uno strumento pensato essenzialmente per la cooperazione tra paesi UE, in cui i paesi terzi, pur non del tutto esclusi, hanno comunque un ruolo di secondo piano. Per tale motivo, le Euroregioni paiono uno strumento più adeguato per favorire la cooperazione nelle aree di confine esterno europee, come ad esempio quella adriatica o quella orientale. In questo senso, dunque, le due tipologie di strumenti possono essere viste come complementari.

In chiave dinamica e di medio-lungo periodo, l'Euroregione può essere vista come un primo passo in grado di condurre alla costituzione di un GECT.

Il GECT può, dunque, essere uno strumento utile ai fini della crescita e del rafforzamento dell'Euroregione Adriatica.

Il 6 febbraio 2006 si è tenuta, a Venezia, la conferenza per il lancio dell'Euroregione Adriatica (EA), un'iniziativa promossa dal Congresso delle autorità locali e regionali del Consiglio d'Europa,



la Regione Istria (Croazia) e la Regione Molise. La creazione dell'EA era stata precedentemente formalizzata durante una conferenza internazionale tenutasi a Termoli nel novembre del 2004, durante la quale il CdE e la Regione Molise avevano siglato un Protocollo ufficiale che identificava gli obiettivi e la struttura del nuovo organo di cooperazione ed una road map per i mesi a venire. La nuova euroregione includeva, inoltre, rappresentanti di altre regioni adriatiche italiane, albanesi, bosniache, croate, serbo-montenegrine e slovene. Durante la conferenza di Venezia è stato firmato lo Statuto dell'EA, che sancisce la natura giuridica, la struttura e gli obiettivi di tale cooperazione, gli obblighi dei membri.

L'EA è un'associazione senza scopo di lucro (soggetto di diritto privato) che non ha personalità giuridica distinta da quella dei suoi componenti. Essa comprende i seguenti membri: le Regioni italiane Puglia, Molise, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia; le Repubbliche di Montenegro e di Albania; le Regioni Istriana, di Zara, Lika e Segna, litoraneo montana, Sebenico e Knin, Dalmazia e Spalato, Dubrovnik e Neretva, il cantone erzegovese e della Neretva. Sono, inoltre, membri, il Consiglio d'Europa e il Parlamento europeo.

L'EA si compone dei seguenti organi interni: 1) l'Assemblea (Consiglio Adriatico), il massimo organo deliberante, con poteri di approvazione del programma annuale, di elezione del presidente e di definizione delle principali linee di indirizzo strategico; 2) il Presidente, che rimane in carica per due anni e presiede le sedute del Comitato esecutivo; 3) il Comitato esecutivo, che attua il piano finanziario e segue i lavori delle Commissioni permanenti; 4) Commissioni permanenti, con competenze tecniche sui diversi temi (ambiente, turismo e cultura, agricoltura, pesca, trasporti e infrastrutture, welfare); 5) il collegio dei revisori; 6) la segreteria, che svolge mansioni di carattere amministrativo e le cui sedi sono a Pola e a Bruxelles.

L'Euroregione si compone di 6 commissioni tematiche: i) turismo e cultura: la cui presidenza è stata affidata all'Assessore al Mediterraneo della Regione Puglia, ii) pesca, iii) trasporti e infrastrutture, iv) protezione ambientale, v) attività produttive, vi) Welfare. Ad oggi, sono stati realizzati una serie di incontri durante i quali sono state gettate le fondamenta dell'euroregione e in cui i 6 tavoli tematici hanno presentato prime indicazioni circa gli obiettivi nei settori di competenza: questi ultimi attualmente sono impegnati in un confronto volto a definire, sulla base delle priorità individuate, le azioni da realizzare.

Dal lavoro delle citate Commissioni sono scaturite le prime iniziative progettuali candidate a finanziamento nell'ambito del Programma di Cooperazione Territoriale CBC IPA Adriatico.

In merito allo strumento GECT rispetto all'Euroregione Adriatica, è possibile ipotizzare alcuni scenari:

- A) GECT di area vasta, che includa tutti i membri dell'EA, da realizzarsi nel lungo periodo;
- B) GECT Nord Est, che includa alcuni dei membri dell'EA e che già nei fatti sta concretizzandosi a partire dall'esperienza Alpe-Adria;
- C) GECT tematico, che includa Regione Puglia, Regione Marche, Istria e Regione Litoraneo-Montana (Croazia) e Albania dell'EA oltre a una o più entità territoriali della Grecia. Un GECT di questo genere potrebbe costituirsi attorno ad esigenze e strategie comuni legate al mare, e quindi pesca, porti, trasporti, ambiente e turismo ma anche trasporti interni;
- D) GECT Corridoio 8, che includa Regione Puglia e Albania dell'EA oltre a entità territoriali di Bulgaria e Macedonia. Come si evince già dal titolo, si tratterebbe di un GECT "specializzato o per scopo", il cui obiettivo sarebbe di promuovere l'integrazione tra i territori interessati

soprattutto nell'ottica di dare impulso al Corridoio e agli scambi economici, umani e culturali che si attiverebbero, e di sostenere, in maniera mirata, l'indotto da esso generato.

## Costituzione di un GECT tematico Euro province Unite del Corridoio VIII tra UPI e Repubblica di Bulgaria

Il 26 maggio 2009 è stato firmato a Bari un Memorandum di Intenti tra l'allora presidente UPI Puglia e il Ministro dello sviluppo regionale della Bulgaria con l'intento di rafforzare la cooperazione tra quest'ultima e tutte le province pugliesi, la stessa Regione Puglia ma anche i territori di Albania e Macedonia interessati dal percorso del Corridoio.

Le competenze di questo GECT potranno comprendere :

- Sviluppo economico con particolare attenzione alle PMI;
- Sviluppo della coesione socioculturale
- Sviluppo del turismo;
- Formazione professionale;
- Infrastrutture stradali e ferroviarie.

Attraverso il coordinamento di UPI Puglia le province pugliesi diventeranno protagoniste di azioni concrete di sviluppo lungo l'asse del Corridoio VIII ,che rappresenta la più promettente direttrice di sviluppo economico del Sud-Est Europa.Cio'contribuirà' ad affermare il rinnovato ruolo delle stesse, come strutture promotrici dello sviluppo locale, sulla base di iniziative legate alle reali necessità del territorio ma anche estremamente sensibili ai collegamenti transazionali.

A tal proposito ,avendo esse maturato un significativo patrimonio di progetti e relazioni internazionali attraverso la partecipazione attiva a programmi della UE sarà necessario aprire un tavolo negoziale,proprio come quello che ha dato origine a questo documento,che serva ad aprire un costruttivo confronto con l'ente Regione.

## Ultime novità:

Il Sottosegretario **Mantica** nel corso dei lavori del convegno “*Macro-regioni europee: l'integrazione attraverso la cooperazione*” a Bruxelles, organizzato dal Comitato delle Regioni il 13 aprile 2010 ha tra l'altro così dichiarato:.

*Le macro-regioni sono “nuove forme rafforzate” di governo dell'Unione Europea, “perché facilitano il consenso su temi di interesse comune, tra realtà territoriali di Stati membri appartenenti ad una stessa area” e “promuovono sinergie piuttosto che discriminazioni e sovrapposizioni”. Tra gli argomenti al centro del confronto, le dinamiche dello sviluppo territoriale all'interno dell'Unione; il ruolo delle macro-regioni come nuovo strumento di cooperazione transnazionale; l'analisi delle ‘strategie macro-regionali’ e il ruolo delle autorità locali nel loro sviluppo; il contributo delle macro-regioni in termini economici e ambientali.*

*In Europa la Regione del Mar Baltico è già una realtà, mentre si attende la nascita della Regione del Danubio. E l'Italia, a nome anche di Grecia e*

*Slovenia, è “profondamente convinta – ha spiegato Mantica - che nel contesto attuale non possa mancare un’iniziativa che si sviluppi attorno ad una macro-regione del fianco sud dell’Europa”.*

*Il bacino adriatico-ionico “rappresenta quasi un “mare chiuso” ed in prospettiva sempre più un “mare interno” all’UE. Costituisce inoltre un sistema caratterizzato da forti tratti comuni - storici, economici, culturali - e da rilevanti esperienze di integrazione”. L’Adriatico-Ionio ha, in definitiva, “tutti i requisiti per configurarsi come macro-regione omogenea per la quale sviluppare un approccio strategico fondato sulla similarità e sulla comunanza di problemi, opportunità e prospettive. Una macro-regione in grado di interagire senza sovrapposizioni e di creare sinergie con altre macro-regioni europee”.*

*La strategia della nuova macro-regione avrà come settori operativi “la preservazione dell’ambiente, lo sviluppo dei territori, il miglioramento dell’accessibilità e delle comunicazioni” e “potrebbero inoltre essere presi in considerazione temi quali la pesca, le autostrade del mare, la sicurezza della navigazione e dei porti, la collaborazione tra le protezioni civili”. Tale strategia sarà definita con i partner “anche sulla base della nostra consolidata esperienza nell’ambito dell’Iniziativa Adriatico-Ionica”, nata nel 2000 ed a cui partecipano Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Slovenia, Serbia e Montenegro, e di cui l’Italia detiene la presidenza fino al 5 maggio 2010.*

E’ una proposta interessante che impegnerà la classe politica e le Istituzioni dell’Adriatico

Uno dei tanti interrogativi che le Regioni devono affrontare, senza ulteriori indugi, anzi auspico che, superate inutili ed anacronistiche divisioni ed egoismi possano trovare un’intesa ed usino, tutte le risorse messa a disposizione dell’U.E.

Il 19 Aprile 2010 nella riunione “ **sull’Iniziativa per il Mediterraneo**” sono intervenuti i Presidenti delle Regioni Campania , Molise, Sardegna, Calabria e gli assessori delegati di Puglia , Sicilia e Basilicata il Ministro Frattini ha sottolineato l’opportunità di un approccio “ coordinato e armonico ” tra Ministero degli Esteri e Mezzogiorno d’Italia in un quadro di “ politica estera allargata “ nei confronti dell’area mediterranea che rappresenta per l’Italia una zona di interesse strategico nelle sue dimensioni fondamentali economica e di sicurezza.

I Presidenti delle Regioni hanno pienamente condiviso l’importanza di consolidare un ‘Sistema Italia per il Sud’ che veda impegnato il governo centrale e le realtà regionali in uno stretto rapporto sinergico per definire una migliore progettualità nel quadro comunitario per le iniziative mediterranee.

Con tassi di sviluppo economico annui dei Paesi del Maghreb superiori al 4-5%, esistono importanti opportunità a disposizione delle regioni che da sole o con iniziative congiunte potranno avvalersi della vasta rete di Ambasciate ,

Consolati e istituti di Cultura per occupare crescenti spazi politici , economici e culturali .

Tra le azioni ricordate dal Ministro Frattini e dai Presidenti delle Regioni , i programmi dell'Iniziativa Adriatico Ionica ( IAI) , dell'Unione per il Mediterraneo e della Cooperazione Transfrontaliera nel quadro dello strumento europeo di Vicinato e Partenariato 2007-2013.

E' stata infine decisa la costituzione di un Tavolo permanente Ministero degli Esteri - Regioni del Sud per il coordinamento e riprogrammazione delle iniziative in ambito mediterraneo

Ancora Il 29 aprile 2010 a Bari, si è tenuta la **VIII Riunione dei Presidenti dei Parlamenti della Iniziativa adriatico-ionica**, organizzata dal Parlamento italiano.

Oltre ai Presidenti dei Parlamenti ha partecipato il Sottosegretario per gli Affari Esteri, Alfredo Mantica, che ha tra l'altro detto *"lanceremo, in sede europea, l'idea di fare dell'area adriatico-ionica, una macro regione europea"*

Alla fine dei lavori è stato approvata all'unanimità la dichiarazione finale che tra l'altro:".....*ribadendo l'importanza di continuare lungo la strada del potenziamento tra i Parlamenti dei Paesi dell'Iniziativa Adriatico Ionica.....e poi ..."* sarebbe opportuno che le Istituzioni europee sviluppassero nell'area del fianco sud dell'Europa una strategia macro-regionale dell' Unione Europea per il Mar Adriatico e Ionio analoga a quella recentemente adottata per la macro-regione del Mar Baltico....

Bari maggio 2010

Aiccre Abbati  
Regione Puglia:assessorato al Mediterraneo  
UPI Sicolo

Area vasta Comune di Bari Nicoletti  
Polignano e Piacentino

Fonti

Norme e Regolamenti:

Regolamento CE 1080/2006

Regolamento CE 1082/2006

Legge 88/2009, Capo III

Documenti di studio e ricerche

Comitato delle Regioni:

[http://www.cor.europa.eu/migrated\\_data/CoR\\_EGTC\\_Study\\_IT.pdf](http://www.cor.europa.eu/migrated_data/CoR_EGTC_Study_IT.pdf)

[http://www.cor.europa.eu/cor\\_cms/\(S\(k54owu45mnqo0vzImapagk45\)\)/ui/ViewDocument.aspx?contentid=806ac778-cf94-484e-9949-8abd82705267](http://www.cor.europa.eu/cor_cms/(S(k54owu45mnqo0vzImapagk45))/ui/ViewDocument.aspx?contentid=806ac778-cf94-484e-9949-8abd82705267)

Interact:

[www.interact-eu.net](http://www.interact-eu.net)

Memorandum of Intent between the Regional Union of Apulian Provinces-UPI Puglia and the Government of the Republic of Bulgaria

## Allegati

**Bozza di testo di legge regionale per la costituzione di un GECT di iniziativa della Regione Puglia** (*bozza sviluppata sulla base della LR 36/09 del Piemonte, che istituisce il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo*)

**“Istituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) Euroregione del Mediterraneo”**

*Art. 1. (Finalità)*

1. La Regione Puglia, unitamente alle Regioni ....., favorisce una strategia congiunta di sviluppo economico e sociale e di promozione, al fine di rafforzare i legami culturali sociali ed economici tra le popolazioni.

2. In conformità al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) e ai principi della normativa statale, la Regione Puglia insieme alle Regioni di cui al comma 1, istituisce uno strumento di cooperazione a livello comunitario denominato "GECT Euroregione del Mediterraneo", per facilitare la cooperazione ed anche al fine del rafforzamento della coesione culturale, economica, sociale e territoriale.

*Art. 2. (Costituzione del GECT)*

1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione partecipa alla costituzione di un GECT, denominato "Euroregione del Mediterraneo", tra i soggetti indicati all'articolo 1 attraverso la stipula di una convenzione, secondo le disposizioni di cui alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

2. Per realizzare i suoi obiettivi il GECT Euroregione del Mediterraneo svolge i seguenti compiti:
- a) promozione, definizione e attuazione di progetti di cooperazione territoriale;
  - b) promozione degli interessi dell'Euroregione presso gli stati e le istituzioni europee;
  - c) ricerca e gestione di risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei suoi obiettivi;
  - d) adesione ad organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi di cooperazione territoriale del GECT;
  - e) gestione di programmi operativi nell'ambito della cooperazione territoriale europea;
  - f) avvio di ogni altra azione finalizzata alla promozione della cooperazione territoriale per il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, per contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi.

*Art. 3. (Natura giuridica e sede)*

1. Il GECT Euroregione del Mediterraneo ha sede in ....., è disciplinato dal diritto ....., è dotato di personalità giuridica, ai sensi del regolamento (CE) 1082/2006, di diritto pubblico, secondo quanto disciplinato dall'ordinamento .....
2. Il GECT Euroregione del Mediterraneo dispone di un ufficio di rappresentanza a Bruxelles.

*Art. 4. (Convenzione e Statuto)*

1. Il GECT Euroregione del Mediterraneo è dotato di una Convenzione e di uno Statuto, costituenti l'allegato A della presente legge, approvati dai membri, che ne disciplinano l'organizzazione e il funzionamento.
2. La Giunta regionale approva le eventuali successive modifiche della convenzione e dello Statuto.

*Art. 5. (Norma finanziaria)*

1. Per il funzionamento operativo del GECT Euroregione del Mediterraneo, le Regioni costituiscono un fondo istitutivo pari a 250.000,00 euro.
2. La Regione contribuisce con un quota di € pari a un del fondo istitutivo. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, in termini di competenza, iscritti nell'unità previsionale di base del bilancio pluriennale si fa fronte nel biennio con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo della legge regionale .... (Ordinamento contabile della Regione Puglia)

*Art. 6. (Norma finale)*

1. La partecipazione al GECT Euroregione del Mediterraneo della Regione Puglia si deve intendere perfezionata a conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal regolamento (CE) 1082/2006.

**ALLEGATO A GECT “ Euroregione del Mediterraneo”**

**Progetti di convenzione e statuto**

CONVENZIONE

### **Articolo 1 Denominazione**

É costituito il GECT denominato “ Euroregione del Mediterraneo”, di seguito denominato GECT, in applicazione del Regolamento (CE) n.1082/06 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 07.06.

### **Articolo 2 Lista dei membri**

Sono membri del GECT :

o la Regione Puglia,

o la Regione ,

o la Regione Grecia,

o

### **Articolo 3 Sede**

Il GECT ha sede in

### **Articolo 4 Ufficio di rappresentanza**

Il GECT dispone di un ufficio di rappresentanza a Bruxelles.

### **Articolo 5 Territorio**

Il territorio all'interno del quale il GECT può espletare i suoi compiti corrisponde al territorio dei suoi membri.

### **Articolo 6 Natura e Obiettivi**

§1 Il GECT è uno strumento dotato di personalità giuridica costituito per facilitare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale dei suoi membri, per il rafforzamento della coesione di cui al paragrafo 2, articolo 1 del reg. (CE) n. 1082/2006.

Gli obiettivi del GECT rientrano tra quelli previsti, per l'obiettivo 'cooperazione territoriale europea', dai regolamenti comunitari relativi alla politica di coesione.

§2 Il GECT persegue, in particolare, i seguenti obiettivi: 1) rafforzare i legami economici, sociali e culturali tra le rispettive popolazioni, 2) agire a favore dello sviluppo del territorio dell'Euroregione

del Mediterraneo con un'attenzione particolare ai seguenti ambiti di cooperazione: o sviluppo economico e occupazione, o innovazione e ricerca, o ambiente, sviluppo sostenibile, prevenzione dei rischi naturali, o accessibilità e trasporti, o turismo e cultura, o educazione e formazione.

3) favorire una maggiore concertazione nella partecipazione comune ai programmi di cooperazione territoriale europea ed agli altri programmi tematici dell'Unione europea, per la realizzazione delle azioni dell'Euroregione;

4) rappresentare gli interessi dell'Euroregione Alpi-Mediterraneo presso le istituzioni comunitarie e nazionali.

### **Articolo 7 Compiti**

Per raggiungere i suoi obiettivi, il GECT attua i seguenti compiti:

- 1) concezione, definizione e attuazione di progetti di cooperazione territoriale nei settori comuni di competenza dei suoi membri, con o senza il contributo finanziario comunitario,
- 2) promozione degli interessi dell'Euroregione presso gli Stati e le Istituzioni europee,
- 3) ricerca e gestione di risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei suoi obiettivi,
- 4) adesione ad organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi di cooperazione territoriale del GECT, nel rispetto del diritto interno che lo disciplina e del diritto interno di ciascuno dei suoi membri,
- 5) gestione di programmi operativi nell'ambito della cooperazione territoriale europea, nel rispetto delle condizioni stabilite dal diritto comunitario, dal diritto interno che lo disciplina e dal diritto interno di ciascuno dei suoi membri,

Il GECT, inoltre, può avviare ogni altra azione finalizzata alla promozione della cooperazione territoriale per il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale nel rispetto degli impegni internazionali degli Stati

#### **Articolo 8 Durata**

Il GECT ha una durata predeterminata di 15 anni, con facoltà di proroga tacita per ulteriori periodi di pari durata.

#### **Articolo 9 Diritto applicabile all'interpretazione e all'applicazione della convenzione**

Il diritto applicabile è il diritto ....., ai sensi dell'art. 8.2 e) del Regolamento comunitario n. 1082/2006.

#### **Articolo 10 Riconoscimento reciproco**

§1 Come stabilito dall'articolo 6 del Regolamento n. 1082/2006, il controllo sulla gestione da parte del GECT dei fondi pubblici è garantito dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il GECT ha la propria sede, che vi provvedono con le modalità indicate al medesimo articolo 6.

§2 Lo Stato membro in cui il GECT ha la propria sede designa l'autorità competente all'esercizio di tale funzione, prima di approvare la partecipazione al GECT, come stabilito dall'art. 4 del Regolamento n. 1082/06.

#### **Articolo 11 Procedura di modifica della convenzione**

##### **Articolo 11.1 Regola generale**

§1 La convenzione viene modificata su accordo unanime dei rappresentanti dei componenti l'Assemblea del GECT.

§2 Il Regolamento comunitario n. 1082/2006 prevede che ogni modifica della convenzione debba essere approvata dagli Stati membri.

##### **Articolo 11.2 Ammissione di un membro**

§1 L'Assemblea decide circa l'ammissione di nuovi membri su accordo unanime dei componenti l'Assemblea del GECT.

§2 Per l'ammissione di un membro si procede con richiesta scritta indirizzata al Presidente del GECT tramite lettera raccomandata

§3 L'Assemblea modifica la convenzione e lo statuto tenendo conto dell'ammissione del nuovo membro, come previsto dal Regolamento comunitario n. 1082/2006.

##### **Articolo 11.3 Recesso di un membro**

§1 Il membro che intende recedere dal GECT: o può farlo soltanto al termine di un esercizio finanziario, o deve informare il Comitato di pilotaggio 6 mesi prima della fine dell'esercizio in corso tramite lettera raccomandata.



§2 I membri che hanno esercitato il recesso dal GECT sono responsabili delle azioni derivanti da attività del GECT realizzate quando ne erano membri, ai sensi dell'articolo 12.2 del Regolamento comunitario n. 1082/06.

§3 Il membro che receda dal GECT è tenuto a ripianare i debiti riguardanti i propri impegni finanziari precedenti, all'interno del finanziamento del GECT stesso.

§4 L'Assemblea modifica la convenzione e lo statuto tenendo conto del recesso, come previsto dal Regolamento comunitario n. 1082/06.

#### **Articolo 12 Controversie**

Le controversie risultanti dall'applicazione della presente convenzione sono di competenza del tribunale amministrativo del luogo in cui il GECT ha la propria sede.

#### **Articolo 13 Estinzione**

§1 Il GECT viene estinto con decisione unanime dei cinque rappresentanti dei membri componenti l'Assemblea del GECT stesso.

§2 Per quanto riguarda la liquidazione, il GECT è sottoposto alla legislazione dello Stato membro in cui ha sede, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento comunitario n. 1082/2006.

§3 Il GECT può essere estinto tramite decreto motivato approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, come previsto dal codice generale delle collettività territoriali.

§4 Il provvedimento di estinzione stabilisce le condizioni di liquidazione nel rispetto del codice generale delle collettività territoriali.

### **Statuto**

#### **Articoli da 1 a 13 = articoli della convenzione**

#### **Articolo 14 Lingue**

§1 Le lingue di lavoro del GECT sono l'italiano e .....

§2 Tutti gli atti e i documenti ufficiali del GECT sono redatti in italiano e.....

#### **Articolo 15 Diritto applicabile al funzionamento del GECT**

Come stabilito dall'articolo 2 del Regolamento comunitario n. 1082/2006, il GECT è disciplinato da:

a) il Regolamento comunitario n. 1082/2006

b) ove il Regolamento sopra citato lo autorizzi espressamente, le disposizioni della convenzione e del presente statuto,

c) per le questioni che non sono disciplinate dal regolamento sopra citato o che lo sono soltanto in parte, le norme dello Stato Italiano e in particolare le disposizioni del Titolo II del Libro VII della quinta parte del codice generale delle collettività territoriali che non siano in contrasto con i regolamenti comunitari.

#### **Articolo 16 Organi**

§1 Come stabilito dall'articolo 10 paragrafo 1 del Regolamento comunitario n. 1082/2006, un GECT dispone almeno degli organi seguenti:

a) un'assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi membri,

b) un direttore, che rappresenta il GECT e agisce per nome e conto di questo.

§2 Il GECT dispone degli organi seguenti:

a) L'Assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi membri,

b) Il Presidente che esercita le funzioni di direttore ai sensi dell'articolo 10.1 b) del Regolamento comunitario n. 1082/2006,

c) Il Comitato di pilotaggio.

### **Articolo 17 Assemblea**

L'Assemblea è l'organo deliberante del GECT.

#### **Articolo 17.1 Composizione**

§1 L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei membri del GECT, come stabilito dall'articolo 10.1 a) del Regolamento comunitario n. 1082/2006.

§3 Ogni membro designa un supplente del Presidente nel rispetto del suo diritto interno.

§4 In caso di impedimento del Presidente, ogni membro è rappresentato dal supplente del Presidente.

§5 Ogni rappresentante dispone di un voto.

#### **Articolo 17.2 Procedure decisionali**

§1 In prima convocazione, l'Assemblea può deliberare soltanto in presenza di tutti i rappresentanti.

§2 In seconda convocazione, l'Assemblea può deliberare soltanto in presenza di almeno ..... rappresentanti dei suoi membri, di cui almeno il rappresentante ..... e di un italiano.

§3 La previsione di cui al punto precedente non si applica nei sei casi seguenti, in cui l'Assemblea può deliberare unicamente in presenza di tutti i rappresentanti:

- 1) modifica della convenzione o dello statuto,
- 2) prestiti,
- 3) estinzione del GECT,
- 4) fissazione della quota del contributo finanziario dei membri,
- 5) adozione del bilancio annuale,
- 6) deliberazione sul conto amministrativo e sul bilancio contabile.

§4 Le decisioni sono prese all'unanimità dei rappresentanti dei membri presenti.

§5 L'Assemblea delibera validamente solo sulle questioni poste all'ordine del giorno.

#### **Articolo 17.3 Competenze**

§1 L'Assemblea:

- 1) stabilisce le linee di intervento prioritarie necessarie alla definizione del programma di lavoro annuale che dovrà in seguito essere preparato dal segretario esecutivo,
- 2) adotta il programma di lavoro annuale preparato dal segretario esecutivo,
- 3) fissa la quota del contributo finanziario dei membri, conformemente all'articolo 17.2 del presente statuto,
- 4) adotta il bilancio annuale, conformemente all'articolo 11.1 del Regolamento comunitario n. 1082/2006 ed alle disposizioni del codice generale delle collettività territoriali,
- 5) delibera sul conto amministrativo e sul bilancio contabile presentato ogni anno dal Presidente, conformemente all'articolo 17.2 del presente statuto,
- 6) designa il Presidente e il Vice Presidente scelti tra i suoi membri in conformità alle disposizioni dell'articolo 18.1 del presente statuto,
- 7) prende le decisioni necessarie al funzionamento del GECT, escluse le competenze del Presidente,

8) designa l'organismo indipendente di audit esterno.

§2 Se necessario, l'Assemblea:

- 1) convalida il profilo professionale del segretario esecutivo e decide circa la scelta e la revoca del segretario esecutivo,
- 2) convalida gli altri profili professionali e la scelta del personale, su proposta del segretario esecutivo a partire dalla sua nomina in ruolo,
- 3) convalida l'organigramma, in cui è garantita la rappresentanza dei due Stati membri,
- 4) approva le convenzioni ed i contratti che stipula il GECT ed autorizza il Presidente del GECT a firmare queste convenzioni e contratti,
- 5) può demandare al Presidente la firma delle convenzioni e dei contratti stipulati dal GECT il cui importo è inferiore a 90 000 euro al netto delle tasse,
- 6) delibera in ordine alla modifica della convenzione e dello statuto conformemente all'articolo 17.2 del presente statuto,
- 7) adotta e modifica il regolamento interno,
- 8) approva il ricorso al prestito e le modalità di rimborso, conformemente all'articolo 17.2 del presente statuto, ed autorizza il Presidente a firmare il prestito,
- 9) nomina una commissione di gara conformemente all'articolo 28 del presente statuto,
- 10) nomina una commissione per la selezione del personale in cui sia garantita la rappresentanza degli Stati membri,
- 11) definisce le modalità di associazione a titolo consultivo delle seguenti categorie:  
o gli enti locali e gli organismi transfrontalieri,  
o i rappresentanti della società civile.
- 12) organizza una o più riunioni tematiche dei Vicepresidenti delle regioni .....si e degli Assessori delle regioni italiane,
- 13) può demandare al Presidente la rappresentanza del GECT in giudizio nel rispetto delle condizioni che questa determina,
- 14) delibera in ordine all'estinzione del GECT conformemente all'articolo 17.2 del presente statuto.

#### **Articolo 17.4 Riunioni dell'Assemblea**

§1 Il numero delle riunioni annuali è fissato a un minimo di due.

§2 L'Assemblea è convocata dal Presidente oppure su richiesta di almeno tre membri, di cui almeno il rappresentante di un membro francese e di un membro italiano.

#### **Articolo 18 Presidente e Vice presidente**

§1 Il Presidente ed il Vice presidente del GECT sono designati tra i rappresentanti dei membri dell'Assemblea del GECT per un mandato di 12 mesi.

§2 La presidenza è esercitata a turno tra le regioni.

§3 Il Vice presidente fa le veci del Presidente in caso di impedimento.

§4 Alla conclusione del suo mandato, il Vice presidente diventa Presidente del GECT.

§5 L'Assemblea procede alla designazione di un nuovo Vice presidente.

§6 In caso di defezione del Presidente del GECT, egli è sostituito dal Vice presidente del GECT fino a nuova elezione del Presidente della regione che garantisce la presidenza del GECT.

#### **Articolo 18.2 Competenze**

§1 Il Presidente esercita le funzioni di direttore ai sensi dell'articolo 10. 1 b) del Regolamento comunitario n. 1082/2006: rappresenta il GECT ed agisce a nome e per conto di questo.

§2 Di sua iniziativa, il Presidente:

- 1) propone il luogo di svolgimento delle riunioni dell'Assemblea,
- 2) prepara le riunioni dell'Assemblea e stabilisce in particolare l'ordine del giorno dell'Assemblea
- 3) convoca i rappresentanti dei membri alle riunioni dell'Assemblea,
- 4) presiede l'Assemblea del GECT,
- 5) presenta all'Assemblea il bilancio, il programma di lavoro, il conto amministrativo e il rapporto annuale che accompagna il conto amministrativo,
- 6) firma i verbali delle riunioni dell'Assemblea,
- 7) è l'ordinatore delle spese e prescrive l'esecuzione delle entrate del GECT ,
- 8) se necessario, organizza una o più riunioni tematiche dei Vicepresidenti delle regioni .... e degli Assessori delle regioni italiane

§3 Dietro parere dell'Assemblea, il Presidente ne attua le decisioni, ed in particolare :

- 1) nomina il segretario esecutivo,
- 2) firma le convenzioni e i contratti stipulati dal GECT il cui importo è pari o superiore a 90 000 euro al netto delle tasse,
- 3) firma i prestiti,
- 4) rappresenta il GECT presso le istanze europee, nazionali, regionali o di qualsiasi altro organismo, in seguito a concertazione. Rende conto della sua attività in ogni riunione dell'Assemblea.

§4 Su delega dell'Assemblea, il Presidente:

- 1) firma le convenzioni e i contratti stipulati dal GECT il cui importo è inferiore a 90 000 euro al netto delle tasse,
- 2) rappresenta il GECT in giudizio.

Nei due casi sopra citati, il Presidente riferisce all'Assemblea durante ogni riunione delle decisioni che ha assunto.

## **Articolo 19 Comitato di pilotaggio**

§1 Il Comitato di pilotaggio è composto da un rappresentante tecnico per ogni Regione aderente.

§2 Il Comitato di pilotaggio assiste l'Assemblea nell'attuazione degli obiettivi e delle missioni del GECT di cui agli articoli 6 e 7 della convenzione e del presente statuto.

## **Articolo 20 Segretario esecutivo**

§1 Il segretario esecutivo assicura il funzionamento del GECT.

§2 Il segretario esecutivo dirige il personale del GECT e partecipa al suo reclutamento conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del presente statuto e in conformità con la scelta dell'Assemblea.

§3 Il segretario esecutivo prepara il programma di lavoro annuale sulla base delle linee di intervento prioritarie stabilite dall'Assemblea.

§4 Il segretario esecutivo assiste il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

§5 Il Presidente può demandare una parte delle sue funzioni al segretario esecutivo nel rispetto del diritto interno che regola il GECT.

§6 Il segretario esecutivo rende conto della propria attività al Presidente.

§7 La delega termina con il mandato del Presidente.

## **Articolo 21 Personale**

§1 Il GECT può impiegare direttamente del personale, avvalersi della messa a disposizione o del distacco in conformità con quanto disposto dal regime dei “syndicats mixtes” regolati dagli articoli L5721-1 e seguenti del codice generale delle collettività territoriali e secondo le leggi italiane.

§2 La commissione per la selezione del personale attuata dall’Assemblea, come stabilito dall’articolo 17.2 10) del presente statuto, è incaricata di valutare le candidature da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

## **Articolo 22 Risorse del GECT**

Le risorse del GECT sono costituite da:

- 1) i contributi annuali versati dai membri, stabiliti dall’Assemblea;
- 2) gli aiuti e le sovvenzioni pubbliche nazionali o europee accordati al GECT;
- 3) i lasciti e le donazioni;
- 4) i prestiti;
- 5) qualsiasi altra entrata conforme al diritto interno che si applica al GECT.

## **Articolo 23 Modalità di partecipazione finanziaria dei membri**

§1 Ogni membro finanzia il GECT.

§2 Il contributo annuale dei membri si basa sul principio di uguaglianza tra le Regioni.

§3 Il contributo di ciascun membro è fissato nella misura di un quinto del bilancio annuale.

§4 I membri iscrivono nei loro bilanci l’importo necessario a coprire il contributo annuale.

§5 Ciascun contributo è versato in una soluzione.

§6 In caso di ammissione o recesso nel corso dell’anno civile, il contributo annuale verrà considerato dovuto per tutto l’anno.

## **Articolo 24 Prestiti**

§1 Il GECT può ricorrere al prestito nel rispetto delle disposizioni applicabili a ciascun membro circa le relative condizioni di ricorso al prestito.

§2 L’Assemblea approva il ricorso al prestito e le modalità di rimborso all’unanimità dei rappresentanti dei membri componenti l’Assemblea del GECT.

## **Articolo 25 Norme applicabili in materia di bilancio e contabilità**

§1 Il GECT adotta un bilancio annuale, sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, che comporta in particolare un foglio relativo al funzionamento e, ove necessario, un foglio operativo in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 11. 1 del Regolamento comunitario n. 1082/2006.

§2 In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 11. 2 del Regolamento comunitario n. 1082/2006, la stesura dei conti del GECT e del rapporto annuale che li accompagna, così come il controllo e la pubblicazione di tali conti sono regolati dalle leggi dello Stato membro in cui il GECT ha la propria sede.

§3 La contabilità è tenuta secondo le regole della contabilità pubblica .....

§4 I documenti di bilancio sono trasmessi alle Regioni italiane facenti parte del GECT, nel rispetto di una presentazione conforme alle regole contabili dei Paesi.

§5 Sono applicabili al GECT le disposizioni dei capitoli II e VII del titolo uno del libro VI della prima parte del codice generale delle collettività territoriali relative al controllo del bilancio e al contabile pubblico.

§6 Le funzioni di contabile del GECT sono esercitate dal tesoriere designato dal decreto prefettizio di costituzione del GECT.

### **Articolo 26 Responsabilità dei membri**

§1 I membri sono responsabili dei debiti del GECT di qualsiasi natura essi siano, quando le risorse del GECT stesso sono insufficienti a onorare gli impegni, come previsto dall'articolo 12.2 del Regolamento comunitario n. 1082/2006.

§2 La quota di ciascun membro è fissata proporzionalmente al suo contributo.

### **Articolo 27 Appalti pubblici**

Relativamente agli appalti pubblici, il GECT applica il codice .....

### **Articolo 28 Commissione di gara**

L'Assemblea nomina una commissione di gara come previsto dagli appalti pubblici ..., in cui è garantita la rappresentanza degli Stati membri.

### **Articolo 29 Procedura di modifica dello statuto**

§1 La convenzione è modificata in seguito a decisione assunta all'unanimità dai rappresentanti dei membri componenti l'Assemblea del GECT.

§2 Il Regolamento comunitario n. 1082/2006 prevede che qualsiasi modifica sostanziale dello statuto debba essere approvata dagli Stati membri.

§3 Le modifiche sostanziali dello statuto sono quelle che comportano, direttamente o indirettamente, una modifica della convenzione.

### **Articolo 30 Controversie**

Le controversie risultanti dall'applicazione del presente statuto sono di competenza del tribunale amministrativo del luogo in cui il GECT ha la sua sede.